



Università  
Ca'Foscari  
Venezia



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 28 AGOSTO 1997 N. 241

### TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia**, di seguito denominato “Dipartimento”, con sede in Via Quattro Novembre, 144 – 00187 Roma, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal Capo del Dipartimento, dott. Gianfranco Costanzo, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

### E

l’**Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Economia** – di seguito denominata “Università”, con sede in Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, codice fiscale n. 80007720271, rappresentata per la firma del presente atto dalla Rettrice, prof.ssa Tiziana Lippiello, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata

### E

l’**Istituto Nazionale di Statistica**, di seguito denominato “ISTAT”, con sede in Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma, codice fiscale n. 80111810588, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare, dott.ssa Nicoletta Pannuzi, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o congiuntamente “Parti”)

### PREMESSO CHE

- l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, istituisce un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia” al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l’articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, detta disposizioni concernenti la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, all’articolo 19, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, prevede che “*il Dipartimento per le Politiche della famiglia è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata che opera nell’area funzionale inherente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, dell’infanzia e dell’adolescenza*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” all’articolo 3, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra l’altro, “*le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*”;
- il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 20 settembre 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2023, reg. n. 2701, recante la nuova “*Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia*”, prevede che il Dipartimento promuova e realizzi iniziative per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia e promuova e sviluppi servizi educativi per la prima infanzia;

## CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere azioni volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;
- il Dipartimento ha promosso, negli ultimi anni, nel più ampio quadro delle sue competenze in materia di politiche a favore della famiglia, numerosi interventi a favore dei servizi educativi per la prima infanzia, ritenendo che essi svolgano una funzione fondamentale a sostegno della coesione sociale e nella lotta contro l’esclusione, concorrendo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali, quali luoghi di incontro e confronto, di partecipazione e integrazione;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), del richiamato d.lgs. n. 322 del 1989, l’ISTAT provvede all’esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e ad esso affidate;
- il Programma statistico nazionale prevede la realizzazione da parte dell’ISTAT della



rilevazione sugli “Asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia”, codice PSN IST–02647;

- l’ISTAT svolge l’indagine sui servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi e/o servizi integrativi ed innovativi per l’infanzia), secondo il Piano d’attuazione del Programma Statistico Nazionale, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni e la Provincia autonoma di Trento;
- il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia è da sempre interessato a contribuire e a sostenere azioni di ricerca volte a studiare i meccanismi di *governance* territoriale nell’ambito delle politiche socioeducative, l’analisi delle basi dati, dei sistemi informativi territoriali e delle relative procedure di sviluppo, nonché a individuare buone pratiche esistenti;
- il richiamato Dipartimento di Economia ha già realizzato significative ricerche e progetti di assistenza tecnica con Amministrazioni centrali e locali, anche in tema di monitoraggio e *governance* delle politiche di inclusione sociale e concernenti lo sviluppo dei sistemi informativi;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, all’articolo 1, comma 1, stabilisce che *“alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”*;
- per il raggiungimento di tali finalità, l’articolo 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 65 del 2017, prevede la progressiva istituzione del *“Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni”*;
- in data 12 dicembre 2018, il Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Università e l’ISTAT hanno avviato una collaborazione istituzionale mediante la sottoscrizione di un accordo triennale finalizzato alla produzione, diffusione e analisi di dati statistici sui servizi educativi per la prima infanzia. Tale collaborazione ha consentito di ridurre significativamente i tempi di rilascio dei dati e di potenziare le rilevazioni sugli asili nido e sui servizi integrativi;
- i risultati dell’accordo sono stati presentati nel Rapporto pubblicato il 10 giugno 2020, che ha offerto una lettura integrata di fonti informative amministrative e statistiche, restituendo un quadro conoscitivo approfondito sul tema;
- in data 31 dicembre 2020, il Dipartimento, l’Università e l’ISTAT hanno sottoscritto un secondo accordo di collaborazione, di durata annuale, volto alla realizzazione di un’indagine campionaria sull’impatto della pandemia di COVID–19 sui servizi per l’infanzia pubblici e privati, i cui risultati, riferiti all’anno educativo 2019–2020, sono stati presentati nel corso di un evento pubblico in data 7 luglio 2021, contribuendo a una più puntuale comprensione degli effetti della crisi sanitaria sul sistema dei servizi educativi;
- in data 31 dicembre 2021, al fine di consolidare la collaborazione avviata e di proseguire



nel miglioramento della tempestività e della qualità dei dati disponibili, il Dipartimento, l’Università e l’ISTAT hanno sottoscritto un terzo accordo di collaborazione, di durata triennale, che ha previsto la realizzazione di rilevazioni campionarie annuali per ciascuna annualità di vigenza dell’accordo, a supporto dello sviluppo di politiche nazionali e regionali per l’infanzia;

- i risultati complessivi della collaborazione sono stati presentati nel Report “*I servizi educativi per l’infanzia in Italia. Dalla pandemia al PNRR: trasformazioni e sfide dei servizi educativi per l’infanzia*”, pubblicato il 7 maggio 2025 in occasione di un *workshop* conclusivo pubblico tenutosi presso il Dipartimento per le Politiche della famiglia;
- la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 14 giugno 2021, in materia di sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*Child Guarantee*), ha lo scopo di assicurare che bambini e adolescenti in situazioni di vulnerabilità abbiano accesso a questi servizi di qualità;
- già nel luglio 2020, la Commissione europea ha dato il via ad una fase sperimentale in materia di *Child Guarantee* con la partecipazione di alcuni Stati membri dell’Unione europea, fra cui l’Italia, circa i sistemi di intervento per il contrasto alla povertà minorile e all’esclusione sociale, come possibili modelli per gli altri Stati membri;
- in Italia, detta fase sperimentale della *Child Guarantee*, sviluppata sotto la direzione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coadiuvati da UNICEF, ha previsto, tra le aree di intervento, la lotta alla povertà educativa;
- nell’ambito del Piano di ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR) – Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – è previsto l’obiettivo generale “*Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*”, da realizzare anche attraverso il finanziamento per la ristrutturazione e la costruzione di nidi e servizi educativi e di cura per la prima infanzia (servizi ECEC), su tutto il territorio nazionale, ai fini del superamento dell’obiettivo europeo del 33% di offerta, con una diretta partecipazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero dell’Interno e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l’ISTAT è un ente pubblico di ricerca non economico, con funzioni di studio e compiti di coordinamento dell’informazione statistica e del Sistema Statistico Nazionale. È dotato di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e regolamentare, pur essendo sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l’Università Ca’ Foscari di Venezia è un’istituzione pubblica di alta formazione e ricerca scientifica, dotata di personalità giuridica e di capacità di diritto pubblico e privato, istituita con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 919 del 1968, la cui rappresentanza legale è attribuita al Rettore o alla Rettrice, conformemente allo Statuto di Ateneo e a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare accordi di collaborazione, anche in presenza di finalità istituzionali differenti, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive funzioni per il



perseguimento di obiettivi comuni. Tali accordi si configurano come strumenti di cooperazione sinergica, fondati sull'interesse pubblico e realizzati mediante forme di collaborazione reciproca;

- il Dipartimento per le Politiche della famiglia supporta il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorità politica delegata, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche familiari, con particolare riferimento alla promozione del benessere della famiglia e alla tutela dei relativi diritti; allo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, anche attraverso azioni di potenziamento e qualificazione dell'offerta; al sostegno della maternità e della paternità, nonché alla definizione e attuazione di misure volte a favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, promuovendo e finanziando iniziative orientate all'equilibrio tra vita professionale e familiare;
- la disponibilità di dati aggiornati rappresenta un presupposto essenziale per l'esercizio efficace delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche in materia di infanzia e di famiglia, nelle aree tematiche sopra richiamate, consentendo una programmazione più mirata e una valutazione più puntuale degli interventi;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2023, reg. n. 866, è stato conferito al dott. Gianfranco Costanzo l'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è stato attribuito al medesimo la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 15 "Politiche per la famiglia", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

## VISTI

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- l'articolo 9 del "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- la direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2024, emanata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, recante indicazioni operative per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025–2027;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025–2027;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027*";
- l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "*Misure urgenti in*



- materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", il quale, all'articolo 7, comma 4, stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse comune, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    - a) l'accordo interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
    - b) garantisce la partecipazione effettiva di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e priva di rapporti sinallagmatici tra le prestazioni;
    - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, anche in presenza di finalità istituzionali differenti, purché l'accordo non sia volto alla realizzazione della missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
    - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti coinvolti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività oggetto della cooperazione;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 23 dicembre 2024, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e registrato dalla Corte dei conti in data 11 febbraio 2025, recante il "Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2024";
  - il Piano nazionale per la famiglia 2025–2027, adottato dall'Osservatorio nazionale sulla famiglia in data 9 dicembre 2024, sul quale la Conferenza Unificata, nella seduta del 27 marzo 2025, ha sancito l'intesa, quale documento programmatico che definisce priorità, obiettivi e azioni per il rafforzamento delle politiche familiari nel Paese, promuovendo, in particolare nelle azioni 1, 2, 7, 8 e 10, interventi a sostegno della natalità, della conciliazione tra vita e lavoro e dello sviluppo di un welfare orientato alla famiglia;
  - il sesto Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025- 2027, adottato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in data 30 settembre, e approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2025;



**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI, COME SOPRA  
RAPPRESENTATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1  
Oggetto e Finalità**

1. Con il presente Accordo, il Dipartimento, l'ISTAT e l'Università (le "Parti"), nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecnico-scientifiche, intendono consolidare e ulteriormente sviluppare il rapporto di collaborazione finalizzato alla produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia, attraverso lo svolgimento di 4 macro-attività, definite in funzione agli obiettivi strategici concordati tra le Parti, i cui contenuti sono esplicitati nel Piano delle attività (*all. 1*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le macro-attività sono così sintetizzabili:
  - I. approfondimento e potenziamento dell'indagine ISTAT sui nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, svolta annualmente presso i comuni e le loro forme associative, per consentire una sempre maggiore tempestività della disponibilità dei dati, nonché l'aggiornamento annuale del lavoro svolto per mettere a sistema e fornire una lettura integrata di tutte le fonti disponibili di dati sui servizi educativi per l'infanzia, in ambito SISTAN;
  - II. realizzazione di rilevazioni campionarie annuali (indagini suppletive) sui servizi con l'obiettivo sia di approfondire aspetti già oggetto delle precedenti indagini di cui agli accordi di collaborazione stipulati tra le Parti, sia di estendere l'analisi anche ai servizi domiciliari. Le rilevazioni si concentreranno su elementi rilevanti per la comprensione della diffusione, delle caratteristiche e dei bisogni del sistema, secondo quanto definito e condiviso in sede di Comitato paritetico, di cui all'art. 5, co. 3, del presente accordo di collaborazione. Nel primo anno dell'accordo, in particolare, si svilupperà un approfondimento tematico sui servizi educativi per la prima infanzia sviluppati in contesti di tipo domiciliare e familiare, con particolare attenzione alle aree rurali, montane e ai contesti urbani caratterizzati da bassa densità abitativa anche per ricostruire in maniera più precisa la mappatura di queste realtà a livello regionale e di province autonome;
  - III. studio per l'avvio di un'analisi della soddisfazione dei genitori di tutte le tipologie di servizi educativi compresi quelli in contesti domiciliari;
  - IV. aggiornamento annuale delle schede nazionali e regionali sulle normative relative al sistema educativo per l'infanzia da inserire nel *database* già strutturato, esito del precedente accordo di collaborazione stipulato in data 31 dicembre 2021.



**Art. 2**  
**Impegni delle Parti**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo, l'ISTAT si impegna a:

- a. svolgere, in collaborazione con il Dipartimento e l'Università, un costante lavoro di supervisione e coordinamento tecnico-scientifico della gestione dei flussi informativi e delle attività previste dall'Accordo, nell'interesse primario di far pervenire informazioni attendibili a supporto della *governance* multilivello;
- b. potenziare l'indagine ISTAT sui nidi e i servizi integrativi per la prima infanzia, svolta annualmente presso i comuni e le loro forme associative, con riguardo, fra l'altro, al numero di posti autorizzati al funzionamento e agli indicatori di copertura, tenendo conto delle disaggregazioni per tipologia di servizio, per natura giuridica del titolare, per singolo comune e per tutte le aggregazioni territoriali successive;
- c. collaborare con l'Università alla progettazione di rilevazioni campionarie annuali (indagini suppletive) sui servizi educativi per la prima infanzia sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento ai servizi educativi in contesti di tipo domiciliare e familiare sviluppati, in particolare, in aree rurali, montane e in contesti urbani con bassa densità abitativa, atte a descrivere, in maniera approfondita, i diversi aspetti del sistema di offerta, i cui contenuti specifici verranno concordati direttamente all'interno del Comitato paritetico di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Accordo, sulla base degli obiettivi specifici di sviluppo e monitoraggio dell'offerta;
- d. costruire, per ciascuna rilevazione campionaria da realizzare, un campione di unità di offerta (nidi e servizi integrativi per la prima infanzia) rappresentativo a livello nazionale e di ripartizione geografica, a partire dalle liste anagrafiche acquisite annualmente con la rilevazione sui nidi e sui servizi integrativi per la prima infanzia, calcolare i pesi per il riporto all'universo dei dati e le stime dell'errore campionario dei risultati ottenuti con le rilevazioni annuali;
- e. potenziare, per le finalità di cui al punto precedente, l'aggiornamento costante e capillare del *database* di riferimento dei singoli servizi, aggiungendo, laddove possibile, informazioni di contatto dei soggetti gestori;
- f. definire i contenuti informativi dei questionari per le indagini suppletive, in collaborazione con l'Università e con il Dipartimento;
- g. collaborare con l'Università alla definizione di un piano di controllo e correzione, alla validazione dei dati raccolti e alle prime analisi atte a valutare la congruità e la correttezza dei risultati ottenuti;
- h. curare le analisi dei dati e la diffusione dei risultati delle indagini suppletive, in collaborazione con l'Università e d'intesa con il Dipartimento;
- i. raccogliere dati sui contributi governativi, regionali e provinciali a sostegno delle famiglie per la frequenza del nido (bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355,



della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e contributi alle famiglie per la frequenza di nidi da parte di regioni e province), effettuando analisi ed elaborazioni *ad hoc*;

- j. proseguire e aggiornare, annualmente, il lavoro di messa a sistema, integrazione tematica e analisi dei dati provenienti da tutte le fonti, interne ed esterne all'ISTAT, che possano contribuire a delineare il quadro dell'offerta e della domanda di servizi, comprese le differenze socioeconomiche nelle opportunità di accesso e nell'utilizzo dei servizi, ferma restando l'esclusione di attività di *linkage* di dati elementari;
- k. effettuare, in collaborazione con l'Università, analisi atte a verificare l'aumento dell'offerta di qualità e la diminuzione del *gap* tra i territori;
- l. verificare la completezza e il grado di copertura dei servizi su bacini di utenza potenziali, integrando i dati raccolti presso i Comuni, e gli Ambiti Territoriali Sociali con quelli raccolti presso le Regioni, per tener conto del ruolo dei diversi soggetti istituzionali in una logica di governance multilivello;
- m. realizzare, in collaborazione con l'Università e il Dipartimento, uno studio per l'avvio di un'analisi della soddisfazione dei genitori di tutte le tipologie di servizi educativi compresi quelli in contesti domiciliari.
- n. curare la supervisione e la realizzazione, in collaborazione con l'Università e il Dipartimento, di un Report annuale contenente i principali risultati prodotti in esecuzione del presente Accordo.
- o. monitorare e valutare, attraverso il Comitato paritetico di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Accordo, la complessiva attività svolta in esecuzione del presente Accordo e i relativi risultati.

Le attività di competenza dell'ISTAT saranno svolte mediante l'apporto del proprio personale e delle proprie strutture e mediante l'apporto di quattro figure professionali, selezionate dall'Università Ca' Foscari e afferenti dal punto di vista economico al budget destinato all'Università per l'intera durata dell'accordo e operanti presso la sede romana di ISTAT, sotto il coordinamento congiunto dei referenti dell'Università e dell'ISTAT.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo, l'Università si impegna a:

- a. svolgere, con ISTAT e Dipartimento, un costante lavoro di supervisione e coordinamento tecnico scientifico della gestione dei flussi informativi e delle attività previste dall'Accordo, nell'interesse primario di far pervenire informazioni attendibili a supporto della governance multilivello;
- b. sviluppare attività di ricerca/azione atte a favorire, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico, la messa in rete di tutte le informazioni disponibili sul settore dei servizi all'infanzia a livello nazionale, individuando una strategia di governance complessiva delle informazioni quale base per lo sviluppo delle politiche a sostegno della famiglia;
- c. collaborare con ISTAT alla realizzazione, per ciascun anno dell'Accordo, di una rilevazione campionaria suppletiva sui servizi, con particolare riferimento ai servizi educativi in contesti di tipo domiciliare e familiare sviluppati, in particolare, in aree



rurali, montane e in contesti urbani con bassa densità abitativa, i cui contenuti specifici verranno, comunque, concordati direttamente all'interno del Comitato paritetico di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Accordo, per analizzare in maniera approfondita diversi elementi che possano aiutare a definire politiche nazionali e regionali di supporto al sistema educativo per l'infanzia. In particolare, potranno essere analizzati i seguenti elementi in continuità con le precedenti indagini suppletive:

- I. n. di bambini iscritti e loro caratteristiche;
  - II. presenza di bambini in lista di attesa;
  - III. fabbisogno di personale educativo e grado di difficoltà nel suo reperimento;
  - IV. rapporti con gli altri soggetti della rete;
  - V. altre variabili concordate in sede di Comitato paritetico.
- d. definire i contenuti informativi dei questionari per le indagini suppletive, in collaborazione con l'ISTAT e con il Dipartimento;
  - e. informatizzare i questionari, curare la raccolta dati, effettuare i solleciti;
  - f. sviluppare un approfondimento tematico sui servizi educativi per la prima infanzia sviluppati in contesti di tipo domiciliare e familiare, con particolare attenzione alle aree rurali, montane e ai contesti urbani caratterizzati da bassa densità abitativa, verificando anche la disponibilità dei recapiti dei servizi educativi in contesto domiciliare e le diverse caratteristiche legate alle normative regionali e delle Province autonome;
  - g. collaborare con ISTAT alla definizione di un piano di controllo e correzione, alla validazione dei dati raccolti e alle prime analisi atte a valutare la congruità e la correttezza dei risultati ottenuti;
  - h. curare l'analisi dei dati e la diffusione dei risultati, in collaborazione con ISTAT e d'intesa col Dipartimento;
  - i. curare, in collaborazione con l'ISTAT, la realizzazione di un Report annuale contente i principali risultati prodotti in esecuzione del presente Accordo ed un quadro aggiornato sulla normativa di riferimento, per l'attivazione delle politiche locali e nazionali sui servizi per l'infanzia;
  - j. aggiornare, annualmente, le schede nazionali e regionali sulle normative relative al sistema educativo per l'infanzia e rendere accessibili tali informazioni;
  - k. realizzare, in collaborazione con l'ISTAT e il Dipartimento, uno studio per l'avvio di un'analisi della soddisfazione dei genitori di tutte le tipologie di servizi educativi compresi quelli in contesti domiciliari.
  - l. monitorare e valutare, attraverso il Comitato paritetico di cui all'articolo 5, comma 3, del presente accordo, la complessiva attività svolta in esecuzione dell'accordo stesso e i relativi risultati.

Le attività di competenza dell'Università saranno svolte mediante l'apporto del personale e delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento di Economia dell'Università medesima e, ove ritenuto necessario od opportuno, mediante la collaborazione con il suo ente strumentale



Fondazione Università Ca' Foscari, con soggetti a partecipazione pubblica specializzati in materia ed altri soggetti terzi che potranno essere individuati.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo, il Dipartimento si impegna a:

- a. svolgere in collaborazione con l'ISTAT e l'Università un costante lavoro di supervisione e coordinamento tecnico-scientifico della gestione dei flussi informativi e delle attività previste dall'Accordo;
- b. monitorare e valutare, attraverso il Comitato paritetico di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Accordo, la complessiva attività svolta in esecuzione dell'Accordo e i relativi risultati;
- c. favorire la diffusione delle risultanze del presente Accordo nell'ambito delle proprie attività istituzionali, anche in relazione alle pertinenti Linee di attività previste all'interno del "6° Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025–2027" e del Piano nazionale per la famiglia 2025–2027.

**Art. 3  
Attuazione dell'accordo**

1. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 del presente accordo sono disciplinati sulla base dei contenuti degli allegati Piano delle attività (*all. 1*), Piano finanziario (*all. 2*) e Cronoprogramma (*all. 3*), che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.
2. Il Piano delle attività e, ove occorra, il Piano finanziario e il relativo Cronoprogramma potranno essere modificati, in ogni tempo, previo accordo scritto delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.

**Art. 4  
Oneri e rendicontazione**

1. L'esecuzione delle attività previste dal presente accordo è effettuata secondo il Piano finanziario allegato e non comporta oneri aggiuntivi ulteriori a carico delle Parti. Il costo complessivo, su base biennale, del progetto – come risultante dal Piano finanziario allegato – ammonta ad euro 773.500,00 (settecentosettantatremilacinquecento/00), e risulta ripartito nel seguente modo:
  - a) euro 618.800,00 (seicentodiciottomilaottocento/00), per l'intero biennio, a carico del Dipartimento per le Politiche della famiglia, destinati a rimborsare le spese sostenute dai partner secondo i seguenti importi:
    - i. euro 66.000,00 (sessantaseimila/00) all'ISTAT;
    - ii. euro 552.800,00 (cinquecentocinquantaduemilaottocento/00) all'Università Ca' Foscari, di cui euro 430.000,00 (quattrocentrentamila/00) destinati



all'attivazione di borse di ricerca o altre tipologie contrattuali consentite dall'ordinamento per la ricerca (di cui quattro operanti in sede ISTAT) e comprensiva anche degli oneri obbligatori previsti dal regolamento di ateneo *“Fondo di supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione”*;

- b) euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) a titolo di cofinanziamento a carico dell'ISTAT;
  - c) euro 138.200,00 (centotrentottomiladuecento/00) a titolo di cofinanziamento a carico del Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari.
2. Le risorse a carico del Dipartimento, pari a euro 618.800,00 (seicentodiciottomilaottocento/00), per i due anni di durata dell'accordo, a valere sul capitolo 858 – Centro di Responsabilità 15 – Politiche per la famiglia – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno corrisposte:
- a) in favore dell'Università, previo parere positivo del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 5, comma 3, con riferimento ai punti 2 e 3 della presente lettera, secondo le seguenti modalità secondo le seguenti modalità:
    1. il 30% a seguito della comunicazione da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia dell'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo;
    2. fino ad un ulteriore 40%, allo scadere dei primi 12 mesi di attività a far data dalla registrazione del presente accordo, previa presentazione della documentazione di cui al successivo comma 3 e della rendicontazione dell'anticipo del 30% di cui al punto precedente;
    3. a saldo, e sino a concorrenza della quota di competenza, a seguito della presentazione della documentazione di cui al successivo comma 3;
  - b) in favore di ISTAT, in ogni caso previo parere positivo del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 5, comma 3, secondo le seguenti modalità:
    1. fino al 40% allo scadere dei primi 12 mesi di attività a far data dalla registrazione del presente accordo, previa presentazione della documentazione di cui al successivo comma 3;
    2. a saldo, e sino a concorrenza della quota di competenza, alla presentazione di quanto indicato al successivo comma 3.
3. Con riferimento alle scadenze riportate al precedente comma 2 del presente articolo, l'Università, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a valere sulle risorse a carico del Dipartimento, in ogni caso previo parere positivo del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 5, comma 3, provvederà alla rendicontazione delle predette spese dietro presentazione di apposita richiesta, producendo la seguente documentazione amministrativo-contabile:
- a. relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
  - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) relativa alle spese sostenute, che devono



corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

- c. prospetto di dettaglio delle spese sostenute;
- d. documenti giustificativi di spesa a supporto delle spese medesime (da trasmettere anche su supporto informatico al fine di consentire al Dipartimento le verifiche amministrative -contabili), fatta eccezione per:
  - la quota di spese generali che verranno riconosciute forfettariamente e pertanto senza rendicontazione analitica nel limite del 15% delle spese del personale;
  - buste paga e quietanze relative al personale docente per le quali sarà sufficiente produrre una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.
- e. dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

In ogni caso le spese sostenute dovranno essere:

- necessarie alla realizzazione del progetto;
- temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data di efficacia del presente Accordo e la data di conclusione delle attività;
- verificabili attraverso pertinente e adeguata documentazione contabile.

4. In occasione del pagamento del saldo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Università e ISTAT provvederanno a dar conto, mediante apposita rendicontazione consuntiva finale, secondo i criteri previsti dal precedente comma 3, anche della quota di spesa a loro esclusivo carico, nonché a produrre una relazione finale fornendo analitica descrizione dell'intero progetto posto in essere con indicazioni dei risultati raggiunti, degli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma esecutivo approvato.

### **Art. 5 Referenti dell'Accordo**

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:
  - per il Dipartimento, dott. Alfredo Ferrante;
  - per l'ISTAT, dott.ssa Roberta Cialesi e dott.ssa Giulia Milan;
  - per l'Università (Dipartimento di Economia), prof. Stefano Campstrini.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti dell'Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione alle altre Parti.
3. Il monitoraggio e la verifica dei risultati del presente accordo, anche in relazione agli aspetti di natura amministrativo-contabile, sono affidati ad un apposito Comitato paritetico, nominato dal Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia, di cui fanno in ogni caso parte i referenti di cui al precedente comma. Il Comitato è presieduto dal referente del Dipartimento.
4. Ai fini del rimborso pattuito, di cui al precedente articolo 4 del presente accordo, il Comitato



verifica la rispondenza fra le attività svolte e le attività previste dal piano delle attività, in particolare verificando:

- la conformità delle attività al piano allegato al presente accordo;
- la congruità e regolarità della documentazione giustificativa di spesa prodotta;
- le relazioni prodotte e i risultati conseguiti.

**Art. 6  
Riservatezza**

1. Tutti i dati, i documenti, le informazioni e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo dovranno essere considerati come “informazioni riservate” se espressamente individuate come tali. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo sulle informazioni riservate, compresi i documenti, i dati e le informazioni di carattere tecnico–scientifico oggetto del presente Accordo e a utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui all’Accordo stesso. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza, dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alle altre Parti.
2. Le informazioni riservate comunicate verbalmente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte comunicante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte comunicante alla Parte ricevente.

**Art. 7  
Trattamento dei dati personali e segreto statistico**

1. Le attività svolte in esecuzione del presente Accordo non comportano raccolta o trattamento di dati personali, né comunicazione di dati personali o dati elementari tra le Parti.
2. Le attività svolte in esecuzione del presente Accordo che richiedono l’utilizzo di dati coperti dal segreto statistico sono svolte esclusivamente dall’ISTAT e i risultati delle stesse sono messi a disposizione delle altre Parti per le finalità dell’Accordo nel rispetto dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

**Art. 8  
Durata dell’accordo**

1. Il presente Accordo è valido dalla data della sottoscrizione delle Parti ed è efficace dalla comunicazione del Dipartimento dell’avvenuta registrazione da parte degli organi competenti.



L'Accordo ha durata di 24 mesi, oltre i quali cessa di avere efficacia, salvo proroga. L'eventuale proroga deve essere approvata, prima della scadenza del presente Accordo, con apposito atto sottoscritto dalle Parti, sulla base di ragioni oggettive e in ogni caso senza ulteriori oneri.

2. Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli articoli 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e a spese della Parte richiedente. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Università Ca' Foscari Venezia in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate UT Venezia 1 prot. 170233/2021.

**Art. 9  
Recesso**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti via posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data del recesso. Le attività già in essere al momento del recesso unilaterale di una Parte dovranno essere comunque portate a compimento e i contributi/cofinanziamenti per le attività comunque svolte dalle Parti dovranno essere proporzionalmente erogati dai soggetti che hanno assunto il relativo impegno.

**Art. 10  
Risoluzione per inadempimento**

1. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, le altre Parti – senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria – potranno di diritto risolvere l'atto previa diffida a adempiere. Ciascuna Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dal presente Accordo, sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalle altre Parti a causa dell'inadempimento.

**Art. 11  
Proprietà dei risultati**

1. Ogni Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno congiuntamente proprietarie dei risultati di ricerca scaturiti delle attività comuni del presente Accordo.
3. I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Comitato paritetico di cui



all’articolo 5, comma 3, del presente Accordo.

**Art. 12**  
**Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. Ciascuna Parte assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando le altre parti da qualsiasi responsabilità od onere in merito. In particolare, ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell’attività di collaborazione.
2. Per effetto del presente Accordo di collaborazione si prevede la possibilità che ciascuna delle Parti contraenti ospiti, per periodi brevi o di durata più significativa, personale afferente ad altra parte dell’accordo stesso. In tal caso tutti gli oneri di carattere economico e/o assicurativo resteranno a carico dell’ente di appartenenza.

**Art. 13**  
**Pubblicazioni e diffusione dei risultati**

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, le pubblicazioni e la diffusione dei risultati, conseguenza delle attività di cui al presente Accordo, dovranno recare l’indicazione che il lavoro è stato svolto nell’ambito della collaborazione oggetto dell’accordo medesimo.

**Art. 14**  
**Risoluzione delle controversie e Foro competente**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione e/o concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non risolvibile in via bonaria che dovesse insorgere tra i sottoscrittori, le Parti potranno adire le vie giudiziali e il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del Codice civile in quanto applicabili.



Università  
Ca'Foscari  
Venezia



Roma, \_\_\_\_\_

Dipartimento per le Politiche della famiglia  
Il Capo del Dipartimento  
**Dott. Gianfranco Costanzo**

Università Ca' Foscari di Venezia  
Dipartimento di Economia  
La Rettrice  
**Prof.ssa Tiziana Lippiello**

Istituto Nazionale di Statistica  
Il Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare  
**Dott.ssa Nicoletta Pannuzi**

*“Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa”*

**ALLEGATI:**

- All. 1 – Piano delle attività
- All. 2 – Piano finanziario
- All. 3 – Cronoprogramma



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**Decreto di approvazione ed impegno dell'Accordo biennale di collaborazione stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Università Cà Foscari ed ISTAT in data 27 novembre 2025 finalizzato alla produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia, attraverso lo svolgimento di 4 macro-attività, definite in funzione agli obiettivi strategici concordati tra le Parti, i cui contenuti sono esplicitati nel Piano delle attività (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo.**

**VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” che, all’articolo 15, comma 1, stabilisce che “le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e, al comma 2- bis, prevede che “*a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo per le politiche della famiglia”;

**VISTO** l’articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023 con il n. 2307;

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1 lett. a), attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra l’altro, “le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica”;

**VISTO** il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 20 settembre 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2023, reg. n. 2701, recante la nuova “Organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia”, il quale prevede che il Dipartimento promuova e realizzi iniziative per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia e promuova e sviluppi servizi educativi per la prima infanzia;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere azioni volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento ha promosso, negli ultimi anni, nel più ampio quadro delle sue competenze in materia di politiche a favore della famiglia, numerosi interventi a favore dei



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

servizi educativi per la prima infanzia, ritenendo che essi svolgano una funzione fondamentale a sostegno della coesione sociale e nella lotta contro l'esclusione, concorrendo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali, quali luoghi di incontro e confronto, di partecipazione e integrazione;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale prevede che l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b), del richiamato d.lgs. n. 322 del 1989, l'ISTAT provvede all'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e ad esso affidate;

**VISTO** il Programma statistico nazionale il quale prevede la realizzazione da parte dell'ISTAT della rilevazione sugli "Asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia", codice PSN IST-02647;

**CONSIDERATO** che l'ISTAT svolge l'indagine sui servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi e/o servizi integrativi ed innovativi per l'infanzia), secondo il Piano d'attuazione del Programma Statistico Nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e la Provincia autonoma di Trento;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia è da sempre interessato a contribuire e a sostenere azioni di ricerca volte a studiare i meccanismi di governance territoriale nell'ambito delle politiche socioeducative, l'analisi delle basi dati, dei sistemi informativi territoriali e delle relative procedure di sviluppo, nonché a individuare buone pratiche esistenti e che il richiamato Dipartimento di Economia ha già realizzato significative ricerche e progetti di assistenza tecnica con Amministrazioni centrali e locali, anche in tema di monitoraggio e governance delle politiche di inclusione sociale e concernenti lo sviluppo dei sistemi informativi;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che "alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”;

**CONSIDERATO** che per il raggiungimento di tali finalità, l’articolo 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 65 del 2017, prevede la progressiva istituzione del “Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni”;

**VISTO** l’Accordo di collaborazione stipulato in data 12 dicembre 2018 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Università e l’ISTAT inerente una collaborazione istituzionale finalizzata alla produzione, diffusione e analisi di dati statistici sui servizi educativi per la prima infanzia e che tale collaborazione ha consentito di ridurre significativamente i tempi di rilascio dei dati e di potenziare le rilevazioni sugli asili nido e sui servizi integrativi;

**VISTO** l’Accordo di collaborazione stipulato n data 31 dicembre 2020 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Università Cà Foscari e l’ISTAT volto alla realizzazione di un’indagine campionaria sull’impatto della pandemia di COVID-19 sui servizi per l’infanzia pubblici e privati, i cui risultati, riferiti all’anno educativo 2019–2020, sono stati presentati nel corso di un evento pubblico in data 7 luglio 2021, contribuendo a una più puntuale comprensione degli effetti della crisi sanitaria sul sistema dei servizi educativi;

**VISTO** l’Accordo di collaborazione triennale stipulato in data 31 dicembre 2021 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Università Cà Foscari e l’ISTAT al fine di consolidare la collaborazione avviata e di proseguire nel miglioramento della tempestività e della qualità dei dati disponibili, che ha previsto la realizzazione di rilevazioni campionarie annuali per ciascuna annualità di vigenza dell’accordo, a supporto dello sviluppo di politiche nazionali e regionali per l’infanzia;

**PRESO ATTO** che la disponibilità di dati aggiornati rappresenta un presupposto essenziale per l’esercizio efficace delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche in materia di infanzia e di famiglia, nelle aree tematiche sopra richiamate, consentendo una programmazione più mirata e una valutazione più puntuale degli interventi;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, con il quale a decorrere dalla stessa data è stato conferito al Dott. Gianfranco Costanzo l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, all’articolo 7, comma 4, che stabilisce che La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: *a)* interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; *b)* garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; *c)* determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; *d)* le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

**VISTO** il decreto del Ministro la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 23 dicembre 2024, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, registrato dalla Corte dei conti in data 11 febbraio 2025, recante il “Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2024”;

**VISTA** la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a cura del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanata il 13 settembre 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante “*Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 182/Bil del 29 aprile 2025 recante la variazione in aumento in termini di competenza e cassa del capitolo di spesa 858 PG 30 – CR 15 del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2025;

**VISTO** il Piano nazionale per la famiglia 2025–2027, adottato dall’Osservatorio nazionale sulla famiglia in data 9 dicembre 2024, sul quale la Conferenza Unificata, nella seduta del 27 marzo 2025, ha sancito l’intesa, quale documento programmatico che definisce priorità, obiettivi e azioni per il rafforzamento delle politiche familiari nel Paese, promuovendo, in particolare nelle azioni 1, 2, 7, 8 e 10, interventi a sostegno della natalità, della conciliazione tra vita e lavoro e dello sviluppo di un welfare orientato alla famiglia;

**VISTO** il sesto Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025- 2027, adottato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in data 30 settembre, e approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2025;

**RAVVISATA** pertanto l’opportunità di stipulare un Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Università Cà Foscari e l’ISTAT nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecnico–scientifiche, inteso a consolidare e ulteriormente sviluppare il rapporto di collaborazione finalizzato alla produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia, attraverso lo svolgimento di 4 macro-attività, definite in funzione agli obiettivi strategici concordati tra le Parti, i cui contenuti sono esplicitati nel Piano delle attività (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo le cui macro-attività sono così sintetizzabili:

I. approfondimento e potenziamento dell’indagine ISTAT sui nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, svolta annualmente presso i comuni e le loro forme associative, per consentire una sempre maggiore tempestività della disponibilità dei dati, nonché l’aggiornamento annuale del lavoro svolto per mettere a sistema e fornire una lettura integrata di tutte le fonti disponibili di dati sui servizi educativi per l’infanzia, in ambito SISTAN;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

II. realizzazione di rilevazioni campionarie annuali (indagini suppletive) sui servizi con l'obiettivo sia di approfondire aspetti già oggetto delle precedenti indagini di cui agli accordi di collaborazione stipulati tra le Parti, sia di estendere l'analisi anche ai servizi domiciliari. Le rilevazioni si concentreranno su elementi rilevanti per la comprensione della diffusione, delle caratteristiche e dei bisogni del sistema, secondo quanto definito e condiviso in sede di Comitato paritetico, di cui all'art. 5, co. 3, del presente accordo di collaborazione. Nel primo anno dell'accordo, in particolare, si svilupperà un approfondimento tematico sui servizi educativi per la prima infanzia sviluppati in contesti di tipo domiciliare e familiare, con particolare attenzione alle aree rurali, montane e ai contesti urbani caratterizzati da bassa densità abitativa anche per ricostruire in maniera più precisa la mappatura di queste realtà a livello regionale e di province autonome;

III. studio per l'avvio di un'analisi della soddisfazione dei genitori di tutte le tipologie di servizi educativi compresi quelli in contesti domiciliari;

IV. aggiornamento annuale delle schede nazionali e regionali sulle normative relative al sistema educativo per l'infanzia da inserire nel database già strutturato, esito del precedente accordo di collaborazione stipulato in data 31 dicembre 2021

**VISTO** l'Accordo biennale di collaborazione firmato digitalmente in data 27 novembre 2025, tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Università Cà Foscari e l'ISTAT, inteso a consolidare e ulteriormente sviluppare il rapporto di collaborazione finalizzato alla produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'approvazione del citato Accordo del 27 novembre 2025 e all'impegno delle relative risorse a valere sul capitolo 858, PG 30, iscritto nel CR 15 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

Le premesse di cui sopra formano parte sostanziale ed integrante del presente atto.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

## **ART. 2**

È approvato l'Accordo biennale stipulato in data 27 novembre 2025 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Università Cà Foscari e l'ISTAT inteso a consolidare e ulteriormente sviluppare il rapporto di collaborazione finalizzato alla produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia, attraverso lo svolgimento di 4 macro-attività, definite in funzione agli obiettivi strategici concordati tra le Parti, i cui contenuti sono esplicitati nel Piano delle attività (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

## **ART. 3**

È impegnata la somma complessiva di euro 618.800,00 (seicentodiciottomilaottocento/00), a valere sul cap. 858 PG 30 – Centro di responsabilità n. 15 – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 come di seguito ripartite:

- euro 552.800,00 in favore dell'Università Cà Foscari
- euro 66.000,00 in favore di ISTAT

Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di competenza.

*Dott. Gianfranco Costanzo*

 Gianfranco Costanzo